



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 del 30.05.2013

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
SUL TESTAMENTO BIOLOGICO PERVENUTA DAL CONSIGLIERE
COMUNALE ALESSANDRO MAGNI**

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno trenta del mese di maggio nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in prosecuzione della seduta di seconda convocazione del giorno 27 maggio, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo		X	Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi		X	Stefano Chirico		X
Andrea Frigerio	X		Giuseppe Fusi	X	
Michaela Licini		X	Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini		X
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino		X
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giacomo Zamperini	X	
Alberto Colombo	X		Cinzia Bettega	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Lamberto Bodega	X	
Ernesto Palermo	X		Stefano Parolari	X	
Casto Pattarini	X		Giorgio Siani		X
Antonio Pattarini	X		Giulio De Capitani	X	
Irene Riva	X		Giovanni Colombo	X	
Giuseppino Tiana	X		Pierino Locatelli	X	
Ciro Nigriello	X		T O T A L E	33	8

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:
Colombo A. – Mauri - Tiana

Il Presidente del Consiglio propone, ai sensi dell'art. 55 c. 4 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, di procedere alla trattazione congiunta dei due argomenti iscritti all'ordine del giorno ai punti 10 (Proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale sul testamento biologico pervenuta dal Consigliere Comunale Alessandro Magni) e 11 (Mozione per l'istituzione del registro comunale delle dichiarazioni di avvenuta designazione di un amministratore di sostegno in previsione di una propria eventuale futura incapacità, presentata dai Consiglieri Comunali Riva, Buizza e Antonio Pattarini), poiché vertono su argomenti connessi o analoghi e procedere poi con due separate votazioni. Il Consigliere Magni interviene formulando invece la richiesta, ai sensi dell'art. 55 c. 3 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, di una inversione nell'ordine delle trattazioni ovvero proponendo la trattazione, in prima battuta, del punto 11 (mozione presentata dai consiglieri Riva, Buizza e Antonio Pattarini) e, a seguire, con la trattazione del punto 10, (proposta, a sua firma, relativa al testamento biologico).

Escono i Consiglieri Bettega e Parolari. Presenti 31, assenti 10 Angelibusi, Bettega, Cattaneo, Castelli, Chirico, Fortino, Licini, Parolari, Pasquini, Siani

Seguono un intervento contrario all'inversione nella trattazione dei punti 10 e 11 (Mauri) e uno a favore (Venturini). Il Presidente Marelli pone quindi in votazione la proposta del consigliere Magni di invertire i punti in trattazione, ottenendo il seguente risultato: n 4 voti favorevoli, contrari 26 (Bodega, Boscagli, Brivio, Buizza, Caccialanza, Citterio, Colombo A., Colombo G., De Capitani, Frigerio, Fusi, Ghislanzoni, Gualzetti, Invernizzi, Locatelli, Marchio, Mauri, Nigriello, Palermo, Parisi, Pattarini A., Pattarini C., Riva, Rizzolino, Romeo, Tiana) e 1 astenuto (Cerrato).

La proposta di inversione della trattazione degli argomenti in discussione viene respinta.

Seguono un intervento a favore dell'accorpamento della trattazione dei punti 10 e 11 (Rizzolino) e uno contrario (Venturini). Il Presidente Marelli pone quindi in votazione la proposta di accorpare nella trattazione i punti 10 e 11 all'ordine del giorno, ottenendo il seguente risultato: n 19 voti favorevoli, contrari 8 (Bodega, Boscagli, Cerrato, Locatelli, Magni, Romeo, Venturini e Zamperini) e 4 astenuti (Colombo G., De Capitani, Parisi, Pattarini C.).

La proposta di accorpamento della trattazione degli argomenti di cui ai punti 10 e 11 all'ordine del giorno e successiva votazione separata viene approvata.

Esce il Consigliere Palermo e rientrano i Consiglieri Angelibusi e Bettega. Presenti 32 assenti 9: Cattaneo, Castelli, Chirico, Fortino, Licini, Palermo, Parolari, Pasquini, Siani

Il Consigliere Magni procede all'esposizione della proposta di deliberazione e relativi emendamenti. Segue l'esposizione del contenuto della mozione da parte del Consigliere Riva. Il Presidente Marelli apre quindi la fase di dibattito su entrambi i punti, durante la quale escono i Consiglieri Bodega, Boscagli, Locatelli e rientra il Consigliere Parolari. Presenti 30 assenti 11: Bodega, Boscagli, Cattaneo, Castelli, Chirico, Fortino, Licini, Locatelli, Palermo, Pasquini, Siani.

Dopo ampio dibattito e dopo le repliche dei Consiglieri Magni e Riva, il Presidente, con riferimento alla "Proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, sul testamento biologico pervenuta dal Consigliere Alessandro Magni", pone in votazione il primo emendamento del Consigliere Magni, contenuto nell'allegato n 3 alla presente deliberazione, ottenendo il seguente risultato: n 7 voti favorevoli, 19 contrari (Brivio, Buizza, Caccialanza, Citterio, Colombo A., Colombo G., Frigerio, Fusi, Gualzetti, Invernizzi, Marelli, Mauri, Parolari, Pattarini A., Riva, Rizzolino, Romeo, Tiana e Zamperini) e 3 astenuti (De Capitani, Nigriello, Pattarini C.) non vota il Consigliere Bettega.

L'emendamento è respinto

Il Presidente pone quindi in votazione il secondo emendamento del Consigliere Magni, contenuto nell'allegato n 3 alla presente deliberazione, ottenendo il seguente risultato: n 7 voti favorevoli, 19 contrari (Brivio, Buizza, Caccialanza, Citterio, Colombo A., Colombo G., Frigerio, Fusi, Gualzetti,

Gualzetti, Invernizzi, Marelli, Mauri, Parolari, Pattarini A., Riva, Rizzolino, Romeo, Tiana e Zamperini) e 3 astenuti (De Capitani, Nigriello, Pattarini C.) non vota il Consigliere Bettega.
L'emendamento è respinto

Quindi il Presidente Marelli pone in votazione l'intera proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che il consigliere comunale Magni ha presentato in data 10.04.2013 con nota prot. 22834 una proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale sul testamento biologico "*istituzione di un registro telematico e/o cartaceo dei Testamenti Biologici presso l'Ufficio o gli Uffici comunali a tale scopo preposti*" (All. 1), proposta che ha ricevuto parere tecnico non favorevole da parte del Direttore di Settore Dott. Flavio Polano (All 2);
- Dato atto che il consigliere Magni ha altresì presentato in data 20.05.2013 con nota prot. 29509 due emendamenti alla proposta di deliberazione di cui sopra (All. 3), emendamenti che hanno ricevuto parere tecnico non favorevole da parte del Direttore di Settore Dott. Flavio Polano (All 4);
- Udita l'illustrazione della proposta e degli emendamenti da parte del consigliere Magni e il successivo dibattito di cui alle risultanze della trascrizione della seduta consiliare, dibattito che, per decisione del Consiglio Comunale si è svolto in modo congiunto anche sul punto successivo all'ordine del giorno ovvero comprendente anche la Mozione proposta dai Consiglieri Riva, Buizza e Antonio Pattarini sull'Amministratore di Sostegno;
- Considerato che la proposta di deliberazione e i relativi emendamenti sono stati oggetto di dibattito congiunto, ma sottoposti a votazione separata da parte dei Consiglieri Comunali;

Presenti 30 assenti 11: Bodega, Boscagli, Cattaneo, Castelli, Chirico, Fortino, Licini, Locatelli, Palermo, Pasquini, Siani.

- Con n. 8 voti favorevoli, 20 contrari (Brivio, Buizza, Caccialanza, Citterio, Colombo A., Colombo G., Frigerio, Fusi, Gualzetti, Invernizzi, Marelli, Mauri, Parolari, Pattarini A., Riva, Rizzolino, Romeo, Tiana e Zamperini) e 1 astenuto (Pattarini C.). Non vota il Consigliere Bettega.

DELIBERA

di non approvare la proposta di deliberazione presentata dal consigliere comunale Magni in data 10.04.2013 con nota prot. 22834 sull'"*istituzione di un registro telematico e/o cartaceo dei Testamenti Biologici presso l'Ufficio o gli Uffici comunali a tale scopo preposti*" il cui testo è contenuto nell'allegato 1 alla presente deliberazione.

acc 1

COMUNE DI LECCO AUMENTO DEL
10 APR. 2013
ASSEGN. 501

 **COMUNE DI LECCO**
Allegato alla deliberazione C.C. n. 32 del 30.05.13
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____


OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SUL
TESTAMENTO BIOLOGICO


Lecco, 9 aprile 2013

Al Presidente
CONSIGLIO COMUNALE
Sig. Alfredo Marelli
COMUNE DI LECCO

COMUNE DI LECCO
PROT. N. <u>22836</u>
 10 APR. 2013
CAT. <u>2</u> CL. <u>3</u> FASC. _____

In allegato trasmettiamo proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Saluti.

Alessandro Magni
Consigliere Comunale
Lista FdS&SEL


OGGETTO: proposta di deliberazione. Art. 58 Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

Vista la delibera N. 87 del Consiglio Comunale del 12.09.2011, in merito alla proposta di deliberazione presentata dalla cellula Coscioni di Lecco, da qui Lecco Libera, dalla associazione Renzo & Lucio, dalla CGIL Lecco, dall'ARCI Lecco e firmata da 1.119 sottoscrittori concernente la "ISTITUZIONE DEL REGISTRO TELEMATICO E/O CARTACEO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI-TESTAMENTO BIOLOGICO";

preso atto che

la suddetta deliberazione venne respinta e ottenne il seguente risultato:

n. 7 voti favorevoli (Bettega, De capitani, Ghislanzoni, magni, Parisi, Rota e Venturini),

n. 22 voti contrari (Angelibusi, Boscagli, Brivio, Buizza, Caccialanza, Castelli, Cattaneo, Cerrato, Chirico, Citterio, A. Colombo, Corti, Fortino, Frigerio, Gualzetti, Invernizzi, Licini, Marchio, Marelli, Mauri, Mazzoleni, Palermo, A. Pattarini, C. Pattarini, Piazza, Rizzolino, Romeo e Zamperini)

n. 4 astenuti (Bodega, G. Colombo, Locatelli, Pasquini);

che nel corso del dibattito venne annunciato una proposta di deliberazione sottoscritta da 17 consiglieri presentato in quella stessa giornata e precisamente nella mattinata del 12 settembre 2011 di cui nessun consigliere era in possesso, ma che prevedeva un registro degli Amministratori di sostegno da istituirsi presso il Comune,

considerato che dopo 16 mesi dalla presentazione della proposta di atto di indirizzo amministrativo, tale ordine del giorno non è mai stato discusso nelle apposite commissioni, contrariamente a quanto sostenuto dal Consigliere Angelibusi, nel corso di quel dibattito secondo il quale sarebbe stata "pronta per essere portata in Commissione, e poi discussa e votata al primo Consiglio utile, Bilancio permettendo. I tempi potrebbero eventualmente allungarsi un attimo, ma abbiamo previsto una minore durata dei tempi per la Giunta, quindi alla fine i conti tornano";

che, alcuni mesi fa, alla presentazione lecchese del film "La bella addormentata" presentato al festival cinematografico internazionale di Venezia, che rappresentava la storia della nostra concittadina Eluana Englaro, erano presenti, in coda fuori dalla sala di proiezione, almeno 2000 cittadini, a dimostrazione che la tematica del fine vita, non è un problema contingente e di moda,

preso atto che la mancata attuazione comunale di un registro degli amministratori di sostegno, richiede il riesame della delibera a suo tempo non approvata, anche al di fuori dai limiti formali della proposta stessa;

ritenuto che il problema della competenza sia un falso problema , giacché quello che viene messo in discussione non è se atti del comune siano in grado di produrre, nel campo del "fine vita" effetti giuridici immediati, ma se, come nel caso dell'amministratore di sostegno e più in generale per quanto riguarda i servizi assistenziali il comune sia competente a fornire supporti, che facilitino il cittadino nell'espressione o nel perseguimento del godimento dei suoi diritti;

che pertanto da questo punto di vista non sono affatto rilevanti le note contenute nella circolare del ministero dell'interno del novembre del 2010 giacché conseguenti a premesse infondate e secondo le quali "alla luce delle predette considerazioni non si rinvergono elementi idonei a ritenere legittime le iniziative volte all'introduzione dei registri per le dichiarazioni anticipate di

trattamento” tale per cui “si potrebbe anzi ipotizzare, nel caso in cui si intenda dare comunque corso ad iniziative del genere, un uso distorto di risorse umane e finanziarie, con eventuali possibili responsabilità di chi ne sia fatto promotore”

ipotesi che del resto, non ci risulta siano poi state perseguite, nei confronti dei numerosi comuni che hanno intrapreso iniziative del genere, appunto perché destituite di un fondamento giuridico sostanziale;

Considerato inoltre che l'assenza di produzione di effetti giuridici immediati conseguenti a un cambiamento di status nella persona, non impedisce che le dichiarazioni suddette, conservate in un pubblico registro di sostegno, possano essere la base di decisioni giurisprudenziali e quindi di sentenze, valide caso per caso, possibili soprattutto in assenza di una legge e di una norma ad hoc, ma in ogni caso validate dal principio giuridico del non liquet secondo il quale il giudice è chiamato a pronunciarsi su materie di rilevanza giuridica in ogni caso, sulla base dell'altrettanto fondamentale principio di completezza dell'ordinamento giuridico, ovvero del fatto che l'ordinamento giuridico come insieme ordinato di norme ha sempre al suo interno norme in grado di fondare e validare un pronunciamento giurisprudenziale.

Preso atto poi che la scelta del giudice di nominare un amministratore di sostegno anche in merito alle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari non è incompatibile ma anzi complementare a un registro di un Registro telematico e/o cartaceo delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari ovvero al testamento biologico, potendo indicare in tale registro anche l'eventuale fiduciario delle proprie manifestazioni di volontà, del quale il giudice potrebbe tener conto nella nomina dell'amministratore di sostegno;

DELIBERA

Istituire un Registro telematico e/o cartaceo dei Testamenti Biologici presso l'Ufficio o gli Uffici comunali a tale scopo preposti

Di dare mandato al Sindaco e alla giunta comunale affinché entro tre mesi dalla votazione del presente provvedimento vengano approvati i necessari atti amministrativi diretti all'istituzione del predetto Registro secondo le seguenti caratteristiche:


- a) l'iscrizione al registro consente l'archiviazione delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse dai cittadini, denominate ai fini della presente delibera “testamento biologico” o la comunicazione della loro esistenza e del luogo ove queste sono conservate alle Aziende ospedaliere, agli organi giudiziari e agli enti locali competenti
- b) l'iscrizione al Registro può essere richiesta da tutti i cittadini in particolare per quelli residenti del Comune di Lecco
- c) Le iscrizioni nel registro avvengono sulla base di una istanza alla quale è allegata una dichiarazione con firma autenticata a norma di legge che raccoglie le dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti di natura medica, nella quale ogni cittadino possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, ovvero le dichiarazioni riguardanti l'esistenza di un tale documento depositato e/o autenticato presso altri pubblici ufficiali ed il nominativo del fiduciario incaricato

- d) Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal registro
 - e) Per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale l'Ufficio Comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta l'iscrizione nel registro e rilascia copia del documento depositato, rilasciando, altresì, copia del documento, al fiduciario e a tutti i soggetti a questo fine indicati nel documento stesso
 - f) L'ufficio comunale preposto cura la tenuta del Registro su supporto informatico, con modalità e criteri tali che esso possa essere agevolmente collegato con i Registri telematici di altri Comuni e con le autorità sanitarie interessate
 - g) I soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel Registro ricevono un'informativa periodica, almeno biennale, sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione
- 3) Di dare atto che l'Amministrazione comunale provveda affinché le disposizioni della presente delibera siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune
- 4) Di favorire e promuovere la pratica dell'amministratore di sostegno anche ai fini del trattamento di fine vita
- 5) Di sollecitare il Parlamento affinché istituisca presso gli enti locali comunali il Registro telematico e/o cartaceo delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari da far valere direttamente agli enti sanitari e ospedalieri preposti.

Alessandro Magni
Consigliere Comunale
FdS&SEL



Comune di Lecco



Settore Affari Generali e Attività Produttive

Egr. Signor
Presidente
del Consiglio Comunale
S E D E

Oggetto: proposta di deliberazione ai sensi dell'art.58 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale sulla testamento biologico.
Espressione parere tecnico.

Con riferimento alla proposta di delibera n. 22834 di prot. del 10/4/2013 relativa all'istituzione di un registro telematico e/o cartaceo dei Testamenti Biologici, si ribadisce quanto già espresso nel parere emesso dallo scrivente rispetto alla proposta di delibera presentata da Cellula Coscioni Lecco nel maggio 2011, ovvero che nessuna norma di legge abilita il Comune a gestire il servizio relativo alle dichiarazioni anticipate di trattamento, quindi giuridicamente si ribadisce il non valore di alcun registro. Nello specifico si ricade nella fattispecie dell'incompetenza assoluta del Comune in questa materia e conseguentemente qualsiasi atto o provvedimento posto in essere, risulta privo di qualunque effetto giuridico.

Sussistono poi nel testo del deliberato diversi aspetti di incongruenza o non chiarezza tra i diversi punti del dispositivo (per es. iscrizione al registro anche senza essere residenti, salvo poi richiedere il collegamento telematico con i registri di altri comuni; il collegamento con i registri telematici delle ASL non esiste; se il registro è fatto come archiviazione punto a) del dispositivo, il testamento deve evidentemente essere consegnato in busta chiusa per la sua conservazione: come è possibile rilasciare copia del documento- punto e) del dispositivo?) che però risultano essere di carattere secondario e pertanto ininfluenti rispetto a quanto indicato nel primo capoverso.

Per quanto sopra esposto non si rinvergono elementi idonei a ritenere legittima la proposta in oggetto e pertanto si esprime **parere tecnico non favorevole.**

Lecco, 17 aprile 2013

IL DIRETTORE DI SETTORE

Flavio Polano



Settore Affari Generali e Attività Produttive

Egr. Signor
Presidente
del Consiglio Comunale
S E D E

Oggetto: proposta di deliberazione ai sensi dell'art.58 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale sulla testamento biologico.
Espressione parere tecnico.

Con riferimento alla proposta di delibera n. 22834 di prot. del 10/4/2013 relativa all'istituzione di un registro telematico e/o cartaceo dei Testamenti Biologici, si ribadisce quanto già espresso nel parere emesso dallo scrivente rispetto alla proposta di delibera presentata da Cellula Coscioni Lecco nel maggio 2011, ovvero che nessuna norma di legge abilita il Comune a gestire il servizio relativo alle dichiarazioni anticipate di trattamento, quindi giuridicamente si ribadisce il non valore di alcun registro. Nello specifico si ricade nella fattispecie dell'incompetenza assoluta del Comune in questa materia e conseguentemente qualsiasi atto o provvedimento posto in essere, risulta privo di qualunque effetto giuridico.

Sussistono poi nel testo del deliberato diversi aspetti di incongruenza o non chiarezza tra i diversi punti del dispositivo (per es. iscrizione al registro anche senza essere residenti, salvo poi richiedere il collegamento telematico con i registri di altri comuni; il collegamento con i registri telematici delle ASL non esiste; se il registro è fatto come archiviazione punto a) del dispositivo, il testamento deve evidentemente essere consegnato in busta chiusa per la sua conservazione: come è possibile rilasciare copia del documento- punto e) del dispositivo?) che però risultano essere di carattere secondario e pertanto ininfluenti rispetto a quanto indicato nel primo capoverso.

Per quanto sopra esposto non si rinvergono elementi idonei a ritenere legittima la proposta in oggetto e pertanto si esprime **parere tecnico non favorevole.**

Lecco, 17 aprile 2013

IL DIRETTORE DI SETTORE

Flavio Polano

Att 3


COMUNE DI LECCO
 Allegato alla deliberazione C.C. n. 32 del 30.05.13
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO _____
 IL SEGRETARIO GENERALE _____

COMUNE DI LECCO
 ARRIVO DEL
 20 MAG. 2013
 ASSEGNAZIONE SIND. SG

Lecco, 20 maggio 2013

OGGETTO: Presentazione emendamenti proposta di deliberazione n. 22834 del 10/4/2013 AI SENSI DELL'ART. 58 DEL Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale sul Testamento Biologico.

Al Presidente

Consiglio Comunale

Sig. ALFREDO MARELLI

COMUNE di

LECCO

COMUNE DI LECCO
 PROT. N. 29508
 20 MAG. 2013 ✓
 CAT. 2 CL. 3 FASC. _____

Trasmetto proposta di emendamenti di cui all'oggetto. In allegato nota Anci del 23.11.2010.

Alessandro Magni

 Consigliere FdS & SEL



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART 58 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO – PRESENTAZIONE EMENDAMENTI

Premesso

A seguito della espressione di parere non favorevole, reso in data 17.4.2013 dal dirigente competente in ordine alla regolarità tecnica della mia proposta di deliberazione n. 22834 di prot. del 10/4/2013, avente ad oggetto l'istituzione di un registro comunale dei testamenti biologici, ritengo di dover presentare emendamenti sostitutivi alla proposta di deliberazione.

Con il **primo emendamento**, che interessa la premessa della proposta di deliberazione, intendo controdedurre alle argomentazioni addotte dal dirigente a sostegno del parere non favorevole espresso, fornendo le motivazioni di carattere tecnico-giuridico che consentano al Consiglio comunale di adottare la proposta di deliberazione in presenza di un parere negativo di regolarità tecnica come prescritto dal comma 4 dell'art. 49 del TUEL.

Come chiaramente espresso dall'ANCI nella circolare del 23.11.2010 emanata su richiesta del Comune di Modena:

- l'affermazione contenuta nella circolare interministeriale, a suo tempo emanata in materia, che l'intervento del Comune in ambiti attinenti il "fine vita" possa apparire esorbitante rispetto alle competenze proprie dell'ente locale e tradursi in provvedimenti privi di effetti giuridici, è accettabile solo se applicata a ipotesi nelle quali il Comune pretende di intervenire a disciplinare in materia di fine vita, giacché è pacifico che, in questa materia, non ha competenza alcuna e dunque ogni intervento sarebbe ovviamente privo di ogni effetto giuridico;
- ferma restando la loro incompetenza in materia di fine vita, la possibilità per i Comuni di provvedere legittimamente alla istituzione e alla tenuta di registri per raccogliere eventuali dichiarazioni relative alla fine vita, stabilendo la relativa disciplina regolamentare, trovano pacifico fondamento nella competenza esclusiva del Comune a svolgere le funzioni amministrative riguardanti "la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità" (art. 13, comma 1, del d.lgs. n.267 del 2000);
- la legittimità dell'azione comunale si fonda sulla generale, e mai negata, competenza dei Comuni a dare in ogni caso una risposta alle esigenze dei cittadini, sempre che, così facendo, essi non violino la legge. Tale legittimità si basa su una generica e generale competenza innominata del Comune a far fronte comunque alle esigenze delle proprie comunità quando questo avvenga senza violazione di leggi, secondo il principio in base al quale ciò che non è vietato è permesso, ferma restando il rispetto di situazioni giuridiche altrui.

La proposta di deliberazione da me presentata riguarda l'istituzione da parte del Comune di un registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento e come tale non interferisce in alcun modo con la sfera di competenza dello Stato in quanto il Comune è chiamato a svolgere una funzione di mera raccolta e archiviazione delle dichiarazioni, senza alcun intento di disciplinare la materia del 'fine vita' o di attribuire alle dichiarazioni anticipate di trattamento un effetto giuridico diverso da quello che hanno già di per sé.

L'iscrizione nel registro particolare infatti non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi non vi è alcun riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già attribuiti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma assume solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'ente locale ritiene meritevoli di tutela.

Appare pertanto incongrua, inattendibile e priva di fondamento sul piano logico e giuridico la censura di illegittimità per vizio di incompetenza assoluta della proposta di deliberazione su cui si basa il parere non favorevole di regolarità tecnica reso sulla proposta stessa dal dirigente competente.

A riprova della legittimità e regolarità della proposta di deliberazione vi è che, in questi anni, molti Comuni (Comuni di Torino ,di Firenze , di Milano, di Modena, di Napoli ecc.), anche del nostro territorio (Mandello del Lario, Oggiono), hanno provveduto , a seguito delle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, ad istituire registri delle dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari presso gli uffici comunali di stato civile, per consentirne l'archiviazione e non si ha notizia che per alcuna delle deliberazioni istitutive sia intervenuto annullamento per illegittimità né da parte della magistratura amministrativa né da parte del Governo ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs 267/2000.

Con il **secondo emendamento** vengono riformulati e sostituiti i punti 1 e 2 del dispositivo della proposta della deliberazione sia per eliminare alcune delle incongruenze di tipo tecnico fatte rilevare dal dirigente nel parere di regolarità tecnica sia per dare alla istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento una disciplina più chiara e ordinata.

Ciò premesso propongo i seguenti emendamenti :

1) emendamento sostitutivo alla premessa della proposta di deliberazione n. 22834 del 10.4.2012:

Nella premessa della proposta di deliberazione, le parole da " ritenuto che il problema della competenza sia un falso problema" fino a "perché destituite di un fondamento giuridico sostanziale" sono sostituite dalle seguenti:

Rilevato, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000

- che pur rientrando la materia del "fine vita" nell'esclusiva competenza del legislatore nazionale, l'istituzione da parte del Comune di un Registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento non interferisce in alcun modo con la sfera di competenza dello Stato, nella misura in cui il Comune svolge una funzione di mera raccolta e archiviazione delle dichiarazioni, senza alcun intento di disciplinare la materia del 'fine vita' o di attribuire alle dichiarazioni anticipate di trattamento un effetto giuridico diverso da quello che hanno già di per sé. L'iscrizione nel registro particolare non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi non vi è alcun riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già attribuiti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma assume solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'ente locale ritiene meritevoli di tutela;*
- che la legittimità dell'azione comunale trova fondamento nello svolgimento delle funzioni amministrative del Comune riguardanti "la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità"(art 13, comma 1°, d.lgs. 267/2000)e, quindi, nella generale competenza del Comune a far fronte alle esigenze della comunità, di cui agli art. 5, 114, 117 comma 6 della Costituzione;*
- che moltissimi altri Comuni hanno già provveduto, a seguito delle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, ad istituire un "Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari presso gli uffici comunali di stato civile, per consentirne l'archiviazione (Comuni di Torino ,di Firenze , di Milano, di Modena, di Napoli ecc.) e per nessuna delle deliberazioni istitutive è intervenuto annullamento per illegittimità né da parte della magistratura amministrativa né da parte del Governo ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs 267/2000*

2) emendamento sostitutivo al dispositivo della proposta di deliberazione n. 22834 del 10.4.2012:

I punti 1) e 2) del dispositivo della proposta di deliberazione sono così sostituiti:

1. *di istituire il Registro comunale dei Testamenti biologici con le seguenti modalità :*
 - a) *l'iscrizione al Registro consente la conservazione delle dichiarazioni di volontà, denominate "Testamento biologico", espresse liberamente dai cittadini che lo ritengono, relative alla volontà degli stessi di essere o meno sottoposti a determinati trattamenti sanitari in una fase in cui, per una patologia grave ed irreversibile, non siano più in grado di manifestare il proprio*

- consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura che li mantengono in vita;
- b) i cittadini le cui dichiarazioni sono iscritte nel Registro devono indicare una persona alla quale, a seguito di richiesta della persona medesima, dovrà essere consegnata la documentazione depositata nel Registro. La persona stessa, o altra individuata nella dichiarazione, può essere indicata come esecutore o garante delle volontà del dichiarante;
 - c) l'iscrizione al Registro avviene con la consegna, effettuata personalmente dal cittadino dichiarante all'Ufficio comunale competente, di una dichiarazione con i contenuti di cui alle lettere a) e b) , sottoscritta dall'interessato dinanzi al funzionario ricevente, o già recante la sottoscrizione dell'interessato, autenticata da soggetto abilitato. Il cittadino interessato, ai fini dell'iscrizione nel Registro, può consegnare, con le medesime modalità, una dichiarazione dalla quale risulta esclusivamente il deposito, presso un notaio identificato nella dichiarazione stessa, di una dichiarazione con i contenuti di cui alle lettere a) e b)). Ove il cittadino interessato sia fisicamente impossibilitato a consegnare personalmente la dichiarazione, può incaricare della consegna il soggetto abilitato che ha provveduto all'autentica della sottoscrizione della dichiarazione stessa, ma in tal caso la consegna deve avvenire nello stesso giorno in cui la dichiarazione è stata resa;
 - d) eventuali dichiarazioni successive si aggiungono a quelle consegnate in precedenza, ovvero le sostituiscono qualora così fosse richiesto dal dichiarante al momento della consegna dell'ultima dichiarazione o nel testo di quest'ultima;
 - e) l'iscrizione al Registro è riservata ai soli cittadini residenti nel Comune di Lecco. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune di Lecco non comporta, peraltro, la cancellazione dal Registro;
 - f) il Registro è strutturato in modo da garantire l'esatta individuazione del dichiarante, la certezza della data e delle modalità di presentazione, la completezza e l'integrità della dichiarazione o delle dichiarazioni rese;
 - g) l'Ufficio comunale competente, a richiesta del cittadino dichiarante, attesta l'iscrizione a Registro e rilascia copia del Testamento biologico consegnato;
2. la Giunta, entro trenta giorni dall'esecutività della delibera del Consiglio, adatterà i provvedimenti necessari per l'organizzazione del Registro e la definizione delle conseguenti modalità operative e di gestione, sulla base degli indirizzi risultanti dai capi precedenti.

ALLEGATO: nota integrale dell'ANCI del 23-11-2010 formulata su richiesta del Comune di Modena e in risposta alla circolare del Ministero dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali e della salute che recita:

Appunto su circolare avente ad oggetto i registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Testamento biologico [23-11-2010]

La circolare in oggetto sottoscritta dal Ministro dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali e della Salute, afferma che:

"sono pervenute a questi Ministeri alcune richieste di parere, formulate dai Comuni, relativamente alla possibilità che gli stessi possano istituire appositi registri destinati alla raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà, per i trattamenti medici che ciascun cittadino intenda ricevere o rifiutare nelle situazioni in cui perda la capacità di esprimere una propria volontà".

Quanto alle indicazioni contenute nella Circolare interministeriale si fa presente quanto segue. Innanzitutto, si afferma che "in linea generale occorre considerare che la materia del "fine vita" rientra nella esclusiva competenza del legislatore nazionale e non risulta da questi regolata". Questa affermazione è ovviamente esatta e non confutabile.

Successivamente, si afferma che, di conseguenza, "l'intervento del comune in questi ambiti appare pertanto esorbitante rispetto alle competenze proprie dell'ente locale e si traduce in provvedimenti privi di effetti giuridici". Questa seconda affermazione, nella sua nettezza, è accettabile solo se applicata a ipotesi nelle quali il Comune pretende di intervenire a disciplinare in materia di fine vita, giacché è pacifico che, in questa materia, non ha competenza alcuna e dunque ogni intervento sarebbe ovviamente privo di ogni effetto giuridico.

Altra e diversa questione è verificare quale sia l'ambito d'intervento dei Comuni e le caratteristiche dei registri istituiti.

Infatti i Comuni, a quanto è dato sapere, non hanno in alcun caso preteso di disciplinare in materia di fine vita, ma hanno solo istituito "registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento".

Dunque la questione è se, fermo restando che i Comuni non hanno certamente competenza in materia di "fine vita", essi possano o meno istituire registri per raccogliere eventuali dichiarazioni relative alla fine vita e se si secondo quali modalità e limiti.

A questo proposito, la Circolare afferma che "i registri istituiti presso le pubbliche amministrazioni rispondono a preminenti finalità di attribuire certezza giuridica a specifiche situazioni (provenienza e data deposito di un determinato documento, dati identificativi di una persona, ecc.)". Affermazione anche questa sostanzialmente condivisibile e accettabile in quanto si limita a definire le finalità generali dei registri.

Così come appare condivisibile anche l'affermazione successiva, secondo la quale "Il compito di disciplinare in materia delle certezze giuridiche, implicando rilevanti effetti che possono condizionare l'esercizio di diritti fondamentali, è sempre stato riservato allo Stato, al quale spetta stabilire gli effetti probatori degli atti conservati da pubblici ufficiali (si vedano, ad esempio, gli articoli da 449 a 455 del codice civile per quanto riguarda lo stato civile)", nonché il richiamo ai limiti in cui i Comuni possono gestire i servizi elettorale, di stato civile e di anagrafe, e la titolarità statale della individuazione degli effetti che i registri tenuti a questi fini possono avere.

Tutto quanto finora esaminato, tuttavia, a nulla vale ai fini di negare la possibilità per i Comuni di tenere questi registri.

Su questo punto infatti può ritenersi che i presupposti della legittimità della istituzione e tenuta di tali registri, in via generale possa essere ricondotta allo svolgimento delle funzioni amministrative del Comune riguardanti "la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità" (art. 13, comma 1, del d.lgs. n.267 del 2000).

Altra cosa è valutare modalità e garanzie, su questo i casi segnalati, che interessano circa 70 Comuni, presentano? va detto- caratteristiche differenziate.

Alcuni registri raccolgono le attestazioni dei soggetti residenti che hanno redatto le proprie dichiarazioni anticipate di volontà con l'indicazione dell'avvenuta redazione di tali dichiarazioni e del luogo o dei soggetti presso cui sono conservate (notaio/fiduciario/altro depositario) al fine di garantirne la certezza della data di presentazione e a fonte di provenienza. In altri casi i registri raccolgono oltre a ciò anche il testamento biologico, sigillato in busta chiusa, per l'eventuale consegna a soggetto legittimato (medico/fiduciario/altro).

In altri casi ancora sono state anche predisposti dei modelli di dichiarazione anticipate.

Relativamente a queste ultime due situazioni riscontrate, si può ritenere che in assenza di una specifica disciplina normativa, si configuri un'attività che potrebbe essere in contrasto con discipline riguardanti altre materie e settori quali tutela della salute, della privacy e della famiglia.

Relativamente invece al primo caso come descritto, si può ritenere, in difformità a quanto affermato dalla circolare interministeriale, che, sebbene in assenza di specifiche previsioni legislative o regolamentari, in quanto trattasi di raccolta di dichiarazioni di volontà attestanti il luogo e il soggetto presso il quale è conservata la dichiarazione di fine vita, si possa ricondurre tale attività allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune nei settori dei servizi alla persona e alla comunità correlate al ricevimento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Sembra, pertanto, legittimo che i registri possano essere istituiti e organizzati qualora si limitino a contenere la notizia che tali dichiarazioni sono state rese, potendosi questa attività configurare anche come attività fondata sull'art. 47 del d.p.r. n. 450 del 2000 in materia di atti notori e comunque non essendo in violazione di alcuna specifica legge statale.

Altra questione ancora è assegnare specifica efficacia giuridica alla tenuta di tali registri e alle dichiarazioni in essi contenute, efficacia diversa e maggiore da quella che tali dichiarazioni hanno di per sé, quali autonome manifestazioni di volontà del dichiarante che il Comune si limita a raccogliere e custodire secondo le modalità indicate nelle delibere adottate. Su questo punto, risulta chiaro che in quanto tali, ed in assenza di apposita normativa, tali registri non possano esplicare alcun effetto giuridico.

Relativamente al punto prospettato nella parte conclusiva della Circolare circa eventuali responsabilità di carattere erariale a carico dell'ente, in considerazione delle ragioni suesposte, tale profilo andrebbe escluso.

Per quanto riguarda altre considerazioni di ordine più generale, non si può tacere che l'azione svolta da alcuni Comuni con l'istituzione di questi registri si fonda sulla volontà di offrire una risposta ad una diffusa domanda sociale di poter dare un rilievo esterno, anche solo simbolico, a manifestazioni di volontà che, anche la Cassazione nel caso Englaro ha riconosciuto poter avere un valore giuridico e che purtroppo allo stato non trovano ancora alcuna compiuta disciplina nella legislazione statale (come anche la Circolare riconosce).

Il che sembra consentire di poter dire che la legittimità dell'azione comunale si fonda sulla generale, e mai negata, competenza dei Comuni a dare in ogni caso una risposta alle esigenze dei cittadini, sempre che, così facendo, essi non violino la legge. In altre parole, si può fondare la legittimità dell'azione comunale in una generica e generale competenza innominata a far fronte comunque alle esigenze delle proprie comunità quando questo avvenga senza violazione di leggi, secondo il principio in base al quale ciò che non è vietato è permesso, ferma restando il rispetto di situazioni giuridiche altrui.

Rimane, inoltre, da sottolineare l'opportunità, visto l'irrompere nel dibattito pubblico di una questione così delicata che prima atteneva a sfere diverse e che oggi il progresso tecnico e scientifico obbliga ad affrontare con strumenti e canoni interpretativi nuovi, considerato inoltre che ormai proposte di legge sono incardinate da almeno due legislature, di dettare una disciplina normativa in questa materia.

Esigenza intercettata dal Comune, in quanto ente a fini generali, e che certamente merita un quadro normativo appropriato.

Merita, inoltre, sottolineare le modalità con cui il Governo ha valutato di intervenire, rispetto certo ad un aspetto limitato, ma rilevante della materia, ossia una circolare. Quindi con un approccio manifestamente burocratico, minimalista e disattento alle motivazioni generali che possono aver mosso l'operato dei Comuni. Nella consapevolezza che tutte le implicazioni, giuridiche e politiche, legate a una tematica così articolata possono generare conclusioni ed interpretazioni che si prestano a letture diverse in un ambito delicato come quello in questione, può certamente apparire utile che ANCI chieda al Governo di poter esaminare più a fondo del ruolo e dei poteri dei comuni. Non si tratta di entrare irraguardosamente dentro una discussione delicata oltre ogni limite ma di poter discutere con pari dignità delle competenze dei comuni. Tale discussione poteva sicuramente essere anticipata e poteva consentire al Governo e all'Anici di poter condividere una lettura delle norme, fermo restando lo spazio di autonomia di ogni singolo comune, base dell'ordinamento istituzionale vigente.




COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 32 del 30.05.13

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE



100 4

Settore Affari Generali e Attività Produttive

Egr. Signor
Presidente
del Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: proposta di emendamenti alla proposta di deliberazione n.22834 del 10/4/2013.
Espressione parere tecnico.

Con riferimento agli emendamenti proposti alla proposta di delibera n. 22834 di prot. del 10/4/2013 relativa all'istituzione di un registro telematico e/o cartaceo dei Testamenti Biologici, non si può che confermare il contenuto del parere emesso dallo scrivente rispetto alla proposta di delibera presentata da Cellula Coscioni Lecco nel maggio 2011 nonché il parere espresso in data 17/4/2013 sulla proposta di deliberazione citata in oggetto ovvero che **nessuna norma di legge abilita il Comune a gestire il servizio relativo alle dichiarazioni anticipate di trattamento, ovvero ad istituire il registro comunale dei testamenti biologici.** La circolare interministeriale del 19.11.2010 è chiara e univoca nella definizione delle competenze sulla materia. Pertanto non si può che ribadire l'incompetenza assoluta del Comune con la conseguenza che qualsiasi atto o provvedimento posto in essere, risulta privo di effetto giuridico.

Per quanto sopra esposto non si rinvengono elementi idonei a ritenere legittima la proposta in oggetto e pertanto si esprime **parere tecnico non favorevole.**

Lecco, 24 maggio 2013


IL DIRETTORE DI SETTORE

Flavio Polano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **13 GIU. 2013** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al **28 GIU. 2013** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, **13 GIU. 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri

—

—